Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 10 GIUGNO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % emissioni 1948-1968 e 1949-1968 sorteggiate il 16 maggio 1967. — **« Baia d'Argento », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1967. — **« Officine Carenzi », società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1967. — **« Fertilia », società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1967. — **Tessiture Seriche Bernasconi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1967. — **A. Bevilacqua & C. - Conserve Alimentari, società per azioni, in Napoli:** Rimborso di obbligazioni. — **Manifattura di lane in Borgosesia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5 % 1950-1970 sorteggiate il 23 maggio 1967. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il

31 maggio 1967. — **Officina della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1967. — **VE - TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1967. — **Arti Grafiche delle Venezie, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1967. — **Lancia & C. - Fabbrica Automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 27 maggio 1967. — **« Convera », Consorzio vendite rateali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1967. — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1967. — **Istituto Geografico De Agostini, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1967. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1967. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno Toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1967. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, compartimento di Roma:** Obbligazioni Società Romana di Elettricità sorteggiate il 1° giugno 1967. — **Vetreria Italiana - Vet. I., società per azioni, in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1967. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1967. — **Omega ceramica, società per azioni, in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1967. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % 1959, 5,50 % 1960 e 5,50 % 1961 sorteggiate il 7 giugno 1967. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VIII serie sorteggiate il 7 giugno 1967.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 aprile 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1967
registro n. 57 Difesa, foglio n. 341

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

MAFFEIS Benedetto Ippolito, nato il 13 agosto 1920 a Gazzaniga (Bergamo), caporal maggiore 33° reggimento artiglieria « Acqui » (*alla memoria*). — Capo pezzo di batteria obici da 100/17 dislocata nell'isola di Cefalonia, all'atto dell'armistizio, accettava con entusiasmo la lotta contro i tedeschi. Durante il trasferimento della batteria verso la zona di schieramento riportava dolorose fratture al braccio nel tentativo d'impedire il ribaltamento del proprio pezzo da una scarpata. Ricoverato all'Ospedale da campo e venuto a conoscenza che il combattimento in cui era duramente impegnata la propria batteria volgeva al peggio, malgrado il divieto del personale sanitario, raggiungeva il proprio reparto che veniva successivamente accerchiato da preponderanti forze nemiche. Rimaneva al comando del proprio pezzo sparando a zero ed animando con l'esempio trascinatore i suoi serventi, fino a che veniva colpito in pieno da una raffica di mitragliatrice. Fulgido esempio di generoso consapevole attaccamento al dovere e di sublime ardimento. — Mazarakata - Dilinata, 8-22 settembre 1943.

MEDAGLIA D'ARGENTO

SOLINAS Domenico, nato il 16 ottobre 1916 a Sassari, sottotenente 10° reggimento arditi - 111ª compagnia paracadutisti (ora T. Colonnello f. (p) s.p.e.). — Sotto il fuoco di artiglieria e di armi automatiche avversarie, in terreno scoperto, si offriva volontariamente e con il solo ausilio di due arditi paracadutisti ad eliminare un pezzo contro carro nemico che stava arrecando rilevanti danni al nostro schieramento. Portatosi nelle immediate vicinanze dell'arma, dopo violenta lotta a bombe a mano ed all'arma bianca catturava il personale servente superstite e rendeva inutilizzabile l'arma stessa. Sempre sotto il tiro delle armi automatiche avversarie rientrava nelle proprie linee con tre prigionieri. Bella figura di ufficiale che, nella particolare situazione del momento, ha dimostrato di mantenere intatti i valori morali anche a rischio della propria vita. — Roma, Zona tre Fontane, 9-10 settembre 1943.

(5834)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **1378.**

Erezione in ente morale dell'Associazione Magistrale Trentina, con sede in Trento.

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione Magistrale Trentina - A.M.T., con sede in Trento, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1967, n. **350.**

Autorizzazione all'Ente autonomo per il Flumendosa ad acquistare un immobile.

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Ente autonomo per il Flumendosa, con sede in Cagliari, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 150 milioni, un'area fabbricabile della superficie di circa mq. 2570, con strutture portanti ivi già esistenti, sita in Cagliari, piazza Pessina, per la costruzione della propria sede in un edificio in comune con l'annessa Sezione di riforma fondiaria e con la Camera di commercio, agricoltura e industria di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **351.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Anna, nel comune di Roma.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effettivi civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Porto e Santa Rufina in data 23 luglio 1966, integrato con due dichiarazioni del 1° settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Anna, in contrada Passoscuro del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **352.**

Riconoscimento della personalità giuridica del convento di S. Carlo alle Quattro Fontane dei Padri Trinitari Spagnoli, con sede in Roma.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del convento di S. Carlo alle Quattro Fontane dei Padri Trinitari Spagnoli, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 353.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione, nel capitolo cattedrale di Chioggia (Venezia), di un canonicato semplice intitolato ai SS. Felice e Fortunato.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effettivi civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 31 ottobre 1966, relativo alla istituzione, nel capitolo cattedrale di Chioggia (Venezia), di un canonicato semplice intitolato ai SS. Felice e Fortunato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 354.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, nel comune di Roma.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effettivi civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 1° dicembre 1965, integrato con altro decreto e dichiarazione di pari data, relativo alla erezione in Roma — frazione Ostia — della Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 80. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1967.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 19 febbraio 1966 sugli additivi chimici per l'impiego dell'acido benzoico e suoi derivati nelle bevande analcooliche gassate e non gassate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 3 del proprio decreto in data 19 febbraio 1966, con il quale è stata consentita fino al 31 dicembre 1966 l'aggiunta di 300 mg/l, per la conservazione delle bevande analcooliche contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 ml., dei seguenti conservativi antimicrobici: E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p. ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p. ossibenzoico, E 216 Propilo p. ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p. ossibenzoico;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il quale nella seduta del 20 gennaio 1966, ha fra l'altro rappresentato al Ministero della sanità la necessità di conoscere il quadro della situazione attuale riguardo alla produzione in Italia delle bibite analcooliche a base di succhi di frutta trattata sia con conservativi sia con agenti fisici (pastorizzazione) al fine di avere maggiori elementi di giudizio circa l'ampiezza e la importanza del problema;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità, all'uopo espressamente incaricato delle predette indagini, con lettere n. 31391/MI.12.1 del 15 novembre 1966 e numero 35570/MI.12.1 del 9 dicembre 1966, ha prospettato la necessità di estendere e completare le indagini iniziate mediante un'accurata disamina su basi tecnico-scientifiche delle condizioni igieniche di lavorazione delle materie prime impiegate, del ciclo di produzione e dei mezzi di conservazione e di stabilizzazione, per cui ha richiesto un ulteriore periodo di circa 8 mesi per concludere i lavori in questione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare il termine del 31 dicembre 1966, con il quale è stata consentita l'aggiunta dei predetti conservativi antimicrobici per la conservazione delle bevande analcooliche fino a quando l'Istituto superiore di sanità abbia concluso i suoi accertamenti, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità del 30 marzo 1967;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 1966, per l'aggiunta di 300 mg/l, per la conservazione delle bevande analcooliche contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 ml., dei seguenti conservativi antimicrobici:

E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p. ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p. ossibenzoico (1), E 216 Propile p. ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p. ossibenzoico (2), è prorogato fino al 31 dicembre 1967.

Roma, addì 2 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1) Espresso in etile p. ossibenzoato.
(2) Espresso in propile p. ossibenzoato.

(5905)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Sicilia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7 ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la

piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Considerato che le direttive da osservare nel territorio della Sicilia - Regione autonoma a Statuto speciale, vanno predisposte, in conformità al disposto del sopra citato art. 38, d'intesa con gli Organi della Regione autonoma;

Viste le proposte che l'Amministrazione regionale ha elaborato in conformità ai criteri previsti dalla legge n. 910 e tenuto conto della legislazione emanata dalla Regione siciliana in base alla potestà alla stessa devoluta dallo Statuto speciale, approvato con il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455;

Considerato che le suddette proposte, per le quali il Consiglio regionale dell'agricoltura ha espresso il proprio favorevole parere, risultano rispondenti alle esigenze e prospettive di sviluppo del settore agricolo siciliano per il quinquennio 1966-1970;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

Nella Regione a Statuto speciale della Sicilia gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dei titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, numero 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

SICILIA

Nella Regione siciliana, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive di sviluppo. Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della regione possa in prosieguo di tempo consigliare una diversa ripartizione, con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura litoranea a prevalente indirizzo ortofrutticolo* (1).

Comprende zone pianeggianti e con terreni di buona fertilità, generalmente poste lungo la fascia costiera delle diverse provincie.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Menfi, Ribera, Sciacca, in provincia di Agrigento; Gela in provincia di Caltanissetta; Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Candrò, Falcone, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Oliveri, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodi Milici, S. Filippo del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Terme Vegliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, in provincia di Messina; Altavilla Milicia, Bagheria, Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Cefalù, Lascari, Pollina, S. Flavia, Sciara, Termini Imerese, Trabia, Balestrate, Partinico, Terrasini, Trappeto, in provincia di Palermo; Ragusa, S. Croce Camerina, Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli in provincia di Ragusa, per una superficie agraria e forestale di circa 252.000 ettari.

(1) Fanno parte de territorio le regioni agrarie ISTAT n. 7 della provincia di Agrigento; n. 5 della provincia di Caltanissetta; n. 9 della provincia di Messina; nn. 11 e 12 della provincia di Palermo; nn. 2 e 3 della provincia di Ragura.

2° *Territorio. — Pianura e collina litoranea a prevalente indirizzo agrumicolo* (1).

Comprende le zone, in gran parte irrigue e variabilmente distribuite nelle diverse provincie della regione, con terreni generalmente di medio impasto e di elevata fertilità nei quali gli agrumi trovano l'*habitat* più confacente alle proprie esigenze produttive.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Aci-Buonaccorsi, Acicatena, Acireale, Aci S. Antonio, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Pedara, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Aci-Castello, Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta S. Anastasia, S. Gregorio di Catania, S. Agata Li Battiati, in provincia di Catania; Brolo, Capo d'Orlando, Caprileone, Castell'Umberto, Ficarra, Frazzanò, Gioiosa Marea, Librizzi, Mirto, Montagnareale, Naso, Patti, Piraino, S. Marco d'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, S. Angelo di Brolo, Sinagra, Castel Mola, Gaggi, Giardini, Graniti, Motta Camastra, Taormina, in provincia di Messina; Ficarazzi, Villabate, in provincia di Palermo; Carlentini, Francofonte, Lentini, in provincia di Siracusa, per una superficie agraria e forestale di circa 144.000 ettari.

3° *Territorio. — Collina litoranea e interna e pianura ad indirizzo prevalentemente viticolo e arboricolo misto* (2).

Comprende zone collinari e pianeggianti collocate alle estremità occidentale e sud-orientale dell'Isola, nelle provincie di Trapani e Siracusa, nonchè altre zone sia costiere che interne con terreni di buona fertilità e talora localmente irrigui.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Mascalucia, Paternò, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania; Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia, in provincia di Enna; Messina, Rometta, Saponara, Villafranca Tirrena, Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Gallodoro, Itala, Letojanni, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumena, Sant'Alessio Siculo, S. Teresa Riva, Savoca, Scaletta Zanglea, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S. Stefano di Camastra, Tusa, in provincia di Messina; Acate, Comiso, Vittoria in provincia di Ragusa; Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Augusta, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Siracusa, Solarino, in provincia di Siracusa; Alcamo, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Valderice, San Vito Lo Capo, Pantelleria, Marsala, Paceco, Trapani, Campobello di Mazara, Castelveterano, Mazara del Vallo in provincia di Trapani, per una superficie agraria e forestale di circa 484.000 ettari.

(1) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT, nn. 7 e 8 della provincia di Catania; nn. 8 e 10 della provincia di Messina; n. 13 della provincia di Palermo; nn. 2 e 4 della provincia di Siracusa.

(2) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT n. 6 di Catania; n. 4 della provincia di Enna; nn. 5, 6 e 7 della provincia di Messina; n. 4 della provincia di Ragusa; nn. 3 e 5 della provincia di Siracusa; nn. 2, 3, 4 e 5 della provincia di Trapani.

4° *Territorio. — Collina a prevalente indirizzo arboricolo misto e seminativo* (1).

Comprende le zone collinari poste lungo la fascia litoranea della provincia di Agrigento, che si estende all'interno, fino ad interessare parte della provincia di Caltanissetta, nonchè altre zone interne dell'Isola.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Alessandria della Rocca, Aragona, Casteltermini, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Racalmuto, Raffadali, S. Biagio Platani, S. Elisabetta, S. Angelo, Muxaro, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Naro, Ravanusa, Agrigento, Cattolica Eraclea, Favara, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Licata, Palma, Montechiaro, nella provincia di Agrigento; Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, Mazzarino, Niscemi, Riesi, nella provincia di Caltanissetta; Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Regalbuto, nella provincia di Enna; Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salvina, nella provincia di Messina, per una superficie agraria e forestale di circa 331.000 ettari.

5° *Territorio. — Alta collina e montagna ad indirizzo seminativo zootecnico* (2).

Comprende le zone collinari interne caratterizzate dalla presenza di terreni prevalentemente argillosi. Include anche zone di montagna nelle quali, ove lo consentano la giacitura e la fertilità dei terreni, la cerealicoltura resiste.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bivona, Cammarata, S. Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquina, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Montevago, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Villafranca Sicula, Lampedusa, Linosa, nella provincia di Agrigento; Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Resuttano, San Cataldo, S. Caterina Villarmosa, Sommatino, Butera, in provincia di Caltanissetta; Castel di Judica, Palagonia, Raddusa, Ramacca, Caltagirone, Grammichele, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzeria, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Scordia, Vizzini, in provincia di Catania; Calascibetta, Enna, Leonforte, Valguarnera-Caropepe, Villarosa, in privincia di Enna; Corleone, Godrano, Palazzo Adriano, Prizzi, Alia, Castronono di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Sclafani, Bagni, Valledolmo, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Borgetto, Camporeale, Giardinello, Monreale, Montelepre, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, Altofonte, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Cefalà Diana, Marineo, Misilmeri, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, Villafrati, Aliminusa, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cerda, Ciminna, Lercara Friddi, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Roccamena, Alimena, Bonpietro, Ustica, in provincia di Palermo; Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, in provincia di Ragusa; Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino, in provincia di Siracusa; Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita, Favignana, in provincia di Trapani, per una superficie agraria e forestale di circa 858.000 ettari.

(1) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT nn. 3, 4, 5 e 6 della provincia di Agrigento; nn. 1 e 3 della provincia di Caltanissetta; n. 3 della provincia di Enna; n. 11 della provincia di Messina.

(2) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2 e 8 della provincia di Agrigento; nn. 2 e 4 della provincia di Caltanissetta; nn. 3, 4 e 5 della provincia di Catania; n. 2 della provincia di Enna; nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 della provincia di Palermo; n. della provincia di Ragusa; n. 1 della provincia di Siracusa; nn. 1 e 6 della provincia di Trapani.

6° *Territorio. — Montagna ad economia zootecnica e silvo pastorale* (1).

Comprende le rimanenti zone montane dell'Isola, che talvolta degradano fin sulla costa, in cui le colture di tipo agrario sono limitate alle poche zone più favorevoli.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Adrano, Biancavilla, Bronte, Maletto, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea in provincia di Catania; Cerami, Nicosia, Sperlinga, Troina, in provincia di Enna; Capizzi, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta, San Teodoro, Alcara Li Fusi, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Raccuja, San Piero Patti, Tortorici, Ucria, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fondachello Fantina, Francavilla di Sicilia, Limina, Malvagna, Mazzarà Sant'Andrea, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Caronia, Militello Rosmarino, San Fratello, Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina; Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, San Mauro Castelverde, Scillato, Capaci Carini, Cinisi, Isole delle Femmine, Torretta, in provincia di Palermo, per una superficie agraria e forestale di circa 342.000 ettari.

Linee di sviluppo dei territori

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura litoranea a prevalente indirizzo ortofrutticolo.*

Il territorio è in genere interessato a colture specializzate di alto reddito quali quelle orticole, frutticole e, più limitatamente, agrumicole, attuate prevalentemente in aziende coltivatrici spesso di scarse dimensioni e frammentate. In talune zone la vite è pure sufficientemente rappresentata, mentre la floricoltura risulta limitata a poche oasi.

Lo sviluppo del territorio è prevalentemente legato alla ulteriore specializzazione ed espansione delle suddette colture che risultano rispondenti, oltre alla vocazione della maggior parte dei terreni, alla evoluzione ed alle esigenze dei mercati di consumo. A tale fine assume funzione rilevante, tuttavia, l'aumento delle attuali disponibilità irrigue manifestamente insufficienti, cui deve accompagnarsi una migliore utilizzazione e la riduzione dei costi delle acque d'irrigazione.

Inoltre, la realizzazione di un'ampia rete di impianti a carattere associato per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti potrà valere, oltre ad aumen-

(1) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT n. 1 e 2 della provincia di Catania; n. 1 della provincia di Enna; nn. 1, 2, 3 e 4 della provincia di Messina; nn. 4 e 10 della provincia di Palermo.

tare i redditi dei produttori, anche come elemento di sollecitazione per orientarne le iniziative. Fra l'altro, nel settore delle infrastrutture l'estendimento della viabilità, ed in particolare di quella rurale, potrà consentire di migliorare le possibilità dei trasporti verso i mercati di consumo sia nazionali che esteri, abbreviandone i tempi e contenendone i costi. Analogamente vanno impostati e realizzati organici programmi per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia elettrica.

Nelle zone ecologicamente meno dotate, le esistenti economie estensive ad indirizzo cerealicolo ed anche zootecnico ,opportunamente ampliate nelle dimensioni di base, potranno affermarsi puntando su un efficiente ammodernamento delle imprese.

Per le aree a produttività extramarginale le possibilità di valorizzazione sono legate ad iniziative a carattere forestale o a carattere silvo-pastorale.

2° *Territorio. — Pianura e collina litoranea a prevalente indirizzo agrumicolo.*

Nelle zone irrigue di questo territorio la coltura degli agrumi è quasi esclusiva, anche se talvolta risulta consociata all'olivo o ad altri fruttiferi. Un ruolo non trascurabile è altresì affidabile al settore zootecnico, particolarmente attivo nell'allevamento di bovini da latte.

Nei terreni asciutti sono invece presenti indirizzi misti con prevalenza di colture arboree, viticole ed olivicole.

Pertanto è principalmente sull'agrumicoltura che occorre far leva, migliorando gli impianti ed estendendoli anche nelle zone ove nuove disponibilità idriche consentiranno di diffondere l'irrigazione. Localmente potranno anche trovare opportuna valorizzazione gli indirizzi orticoli ed ortofloricoli.

L'agrumicoltura già esistente dovrà essere riordinata al fine di adeguarne l'efficienza economica non solo alle condizioni attuali, ma anche alla prevedibile evoluzione dei mercati di consumo sia nazionali che esteri. Il riordino degli impianti dovrà peraltro pervenire alla meccanizzazione più spinta delle diverse operazioni colturali e dei trasporti aziendali. L'impiego della meccanizzazione e della più aggiornata tecnica irrigua, nonchè l'oculata scelta delle specie, delle varietà e delle cultivar di agrumi, dovranno certamente essere posti a base dei nuovi impianti e dei rinnovamenti degli impianti esistenti.

Per le piccole aziende — che potranno, altresì, trarre notevole beneficio da un riordino fondiario inteso ad eliminare i vistosi fenomeni di frammentazione e polverizzazione rilevabili in talune zone — la costituzione di adeguate forme associative potrà consentire un più rispondente esercizio al livello produttivo.

La valorizzazione delle produzioni, in particolare di quelle agrumicole, impone il potenziamento degli impianti collettivi già esistenti e la realizzazione di nuovi impianti, specie nelle zone più interessate alle aziende coltivatrici.

3° *Territorio. — Collina litoranea interna e pianura ad indirizzo prevalentemente viticolo ed arboricolo misto.*

In questo territorio, caratterizzato da aziende di modeste dimensioni ed in cui è in atto un certo esodo delle popolazioni agricole, è prevalente l'investimento a coltivazioni viticole specializzate, frequentemente accompagnate da altre colture arboree quali l'olivo, il mandorlo e, in più ristrette zone, il nocciuolo e il carrubo.

Specie nelle fascie costiere sono comprese limitate plaghe interessate all'irrigazione ed in cui assumono notevole rilievo l'agrumicoltura e l'orticoltura. Sono anche presenti, soprattutto nelle zone interne, i seminativi asciutti.

Attesa la larga incidenza che presenta la viticoltura, è da perseguirne il potenziamento economico-produttivo soprattutto nelle aree tipiche e vocazionali che assicurino elevate produzioni unitarie e buona qualità del prodotto. Fra l'altro, l'adeguata e razionale trasformazione degli impianti meno recenti consentirà, in tal senso, il superamento degli attuali livelli di produttività. Anche nelle zone irrigue, del resto, la viticoltura potrà trovare adeguato sviluppo.

Il completamento o la realizzazione di impianti di irrigazione, a livello aziendale o consortile, potrà consentire la trasformazione degli indirizzi produttivi asciutti di alcune zone, favorendo l'espansione di quelle colture irrigue di pregio che già si sono affermate nelle aree meglio dotate.

Inoltre, in talune zone marginali si prospetta la opportunità di una progressiva riduzione dell'impegno per il mantenimento di alcune colture arboree, quali l'olivo, il mandorlo ed il carrubo, che si accompagni all'ampliamento delle dimensioni aziendali e, conseguentemente, a più rilevanti attività zootecniche, mentre in altre zone ancora sarà possibile, sempre a seguito dell'ampliamento delle aziende, il permanere di indirizzi produttivi di tipo misto, anche se potrà evidenziarsi la esigenza di procedere al riordino ed alla specializzazione delle colture arboree praticate, con particolare riferimento al mandorlo.

Nel settore delle infrastrutture le iniziative e gli interventi dovranno tendere ad ampliare l'attuale consistenza degli impianti per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle colture legnose e degli allevamenti.

Un generale potenziamento nel settore dei servizi civili migliorerà nelle zone tradizionali lo stabile insediamento rurale.

4° *Territorio. — Collina a prevalente indirizzo arboricolo misto e seminativo.*

In prevalenza ricadono in questo territorio — anche esso caratterizzato dalla larga presenza di piccole aziende e da un notevole esodo — terreni a seminativo semplice od arborato, talvolta anche notevolmente argillosi. L'olivo, la vite ed il mandorlo costituiscono le colture arboree, specializzate o promiscue, più diffusamente rappresentate dato che le oasi interessate alla agrumicoltura sono contenute nelle limitate zone irrigue.

Nelle modeste aree irrigue, o di prossima irrigazione, l'agrumicoltura potrà interessare le zone meglio dotate, mentre nelle altre zone le eventuali disponibilità irrigue potranno essere impiegate per le produzioni orticole da industria e per le produzioni foraggere.

Nel rimanente territorio asciutto, interessato, anche se discontinuamente, a colture legnose, la diminuita pressione delle forze di lavoro potrà favorire, ove opportunamente sollecitato, il passaggio da una tradizionale economia prevalentemente di autoconsumo ad una economia più aperta ai mercati. Il conseguente ampliamento delle dimensioni aziendali non potrà che migliorare la produttività del lavoro e dei capitali occorrenti

per la trasformazione degli indirizzi produttivi. Anche a tale scopo sarà quindi opportuno finalizzare la espansione delle tipiche colture arboree nonchè la specializzazione di quelle già esistenti.

Nelle consistenti zone a seminativo, il contenimento della cerealicoltura nelle aree a produzione ottimale propone un maggiore investimento a colture da rinnovo di tipo industriale ed a colture foraggere.

Collegato all'ampliamento delle superfici aziendali, o comunque all'affermazione di forme associative, è il miglioramento delle condizioni degli allevamenti zootecnici, alla scopo di consentire, oltre che maggiori disponibilità di foraggi, un più economico dimensionamento degli allevamenti stessi.

Una più spiccata utilizzazione zootecnica si impone altresì nelle aree meno dotate di risorse naturali e nelle quali gli interventi potranno principalmente estrinsecarsi nell'attuazione di adeguate opere di difesa del suolo.

5° *Territorio. — Alta collina e montagna ad indirizzo seminativo zootecnico*

La povertà dell'economia agricola del territorio, basata in massima parte sulla cerealicoltura ed in minore misura sulla zootecnia, dà luogo a un accentuato processo di esodo delle popolazioni agricole.

In questo territorio, infatti, assume largo peso la cerealicoltura praticata sia nelle aziende coltivatrici, sia nelle aziende di maggiori dimensioni, anch'esse presenti su congrue superfici.

Nelle zone più favorevoli sono tuttavia presenti le colture legnose tipiche dell'ambiente, quali la vite e l'olivo.

In queste condizioni gli indirizzi produttivi che meglio si prestano a valorizzare le limitate risorse del territorio sono il cerealicolo-zootecnico o quello prevalentemente zootecnico affiancato ad una cerealicoltura minore.

Ambedue gli indirizzi, invero tradizionali, dovranno tuttavia adeguarsi al mutato assetto economico-sociale e produttivo dell'agricoltura, anche attraverso l'applicazione di nuove e razionali tecniche e di più rispondenti mezzi di produzione.

In particolare si prospetta utile ai fini dell'economia cerealicola una più diffusa ed economica adozione del mezzo meccanico, anche in forma associata, mentre il miglioramento qualitativo e quantitativo delle foraggere, anche mediante la utilizzazione delle superfici aziendali non meccanizzabili, potrà consentire l'espansione degli allevamenti bovini ed ovini.

Nelle vaste aree caratterizzate da una scarsa fertilità dei terreni, o che presentano solo parziali possibilità di meccanizzazione delle colture, l'indirizzo zootecnico sarà prevalente mentre la coltivazione di cereali minori e delle tradizionali colture da rinnovo potrà essere indirizzata verso una adeguata integrazione dell'alimentazione del bestiame.

Allo scopo di agevolare il perseguimento delle suddette linee di sviluppo, si manifesta l'urgente necessità di promuovere, attraverso le opportune forme ed anche su basi associative e di gruppo, l'adeguamento dei tipi e delle dimensioni delle imprese in modo che le stesse possano assumere carattere competitivo e risultare efficienti per quanto attiene la redditività degli indirizzi e dei metodi di produzione attuati.

6° *Territorio. — Montagna ad economia zootecnica e silvo-pastorale.*

Si tratta di un territorio ad economia tipicamente montana, in cui gli ordinamenti prevalenti sono quelli silvo-pastorali o cerealicoli, anche se in alcune zone più favorite sono presenti alcune colture legnose.

Inoltre, in talune zone costiere, che pure ricadono nel territorio ed in cui esistono risorse irrigue, alla caratteristica economia montana si contrappone l'intensività dell'agrumicoltura.

A causa della notevole depressione dell'ambiente fisico ed economico, il massiccio esodo di forze di lavoro, e talvolta anche di intere comunità rurali, ha determinato l'abbandono di estese aree nelle quali prima venivano esercitate modeste ed a volte antieconomiche attività agricole.

Nelle poche zone montane meglio dotate per fertilità e giacitura dei terreni, potranno consolidarsi gli indirizzi a carattere cerealicolo secondo le indicazioni già formulate per il relativo territorio.

In tutte le altre zone gli indirizzi produttivi dovranno comprendere attività di tipo agricolo soltanto marginalmente. Fra tali attività possono rientrare la coltivazione di cereali minori o di piante arboree quali il nocciuolo o altre piante da frutto che, qualora situazioni locali particolarmente favorevoli lo consentano, potranno essere trasformate su basi economiche seguendo le più rispondenti tecniche di impianto e di coltivazione.

Ma nella generalità dei casi gli indirizzi produttivi dovranno orientarsi verso l'incremento della zootecnia e la estensione dell'area forestale. In tal senso, di pari passo col processo di estensivazione, la costituzione di aziende di più congrue dimensioni potrà consentire di evitare il ricorso alle migrazioni stagionali attualmente legate alle necessità alimentari del bestiame. Inoltre, in considerazione della diffusione di aziende di medie dimensioni, specie nelle zone meno vicine ai centri abitati, risulterà utile la costituzione di forme associative le cui dimensioni sono di più facile adeguamento alle esigenze eventualmente imposte dallo sviluppo degli allevamenti. Gli organismi associati dovrebbero essere soprattutto diretti alla utilizzazione delle grandi aziende silvo-pastorali di proprietà di Enti che insistono nel territorio.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed Enti interessati allo sviluppo agricolo della regione. Gli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quelli della Regione previsti dagli specifici provvedimenti in materia di agricoltura saranno fra loro coordinati ed integrati, allo scopo di assicurare unitarietà e massima efficacia all'azione pubblica nonchè di riservare identico trattamento a tutti gli aventi diritto.

In particolare, l'ente di sviluppo agricolo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Peraltro, nello svolgimento dei propri compiti l'Ente di sviluppo agricolo, sia per i terreni consorziati e rien-

tranti nei perimetri dei comprensori di bonifica che per i terreni non consorziati e posti al di fuori dei predetti comprensori, solleciterà le iniziative dei privati operatori, secondo quanto previsto dalle leggi regionali sulla riforma agraria e dall'applicazione della legge sulla bonifica integrale.

Inoltre, gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei terreni esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno secondo quanto stabilito dal Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967 e, nell'ambito degli stessi, secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Pianura litoranea a prevalente indirizzo ortofrutticolo.*

Gli interventi dovranno promuovere il potenziamento ed il miglioramento degli attuali indirizzi produttivi favorendo l'ulteriore diffusione delle coltivazioni già praticate, anche se di recente introduzione.

In particolare saranno promossi con le opportune forme l'espansione ed il miglioramento delle coltivazioni orticole, che nel territorio hanno già conseguito significativi risultati, avendo cura che gli standards qualitativi dei prodotti siano rispondenti alle esigenze ed alle preferenze dei mercati di consumo. Allo scopo di esaltare maggiormente le caratteristiche di precocità delle produzioni, sarà agevolato un più diffuso impiego di attrezzature per la difesa termica, mediante copertura delle colture. Anche la floricoltura, specie nelle zone più favorite per quanto attiene i trasporti ed i canali di commercializzazione, potrà essere sviluppata, con particolare riguardo per il settore delle piante ornamentali e del materiale da moltiplicazione.

Il settore frutticolo sarà agevolato nelle zone pedologicamente più favorite, puntando sulle varietà precoci del pero, del pesco ed in particolare dell'albicocco, che riescono a produrre con notevole anticipo rispetto alle similari produzioni nazionali. Per il settore agrumicolo e per quello viticolo è da agevolare l'ammodernamento degli impianti già esistenti e, dove ne ricadano le condizioni, la impostazione di nuovi impianti su basi tecniche ed organizzative razionali ed efficienti sotto il profilo economico-produttivo, in armonia alle direttive riguardanti rispettivamente il secondo ed il terzo territorio.

Le diverse piantagioni dovranno comunque consentire, anche su base associativa, il più diffuso impiego dei mezzi e delle attrezzature meccaniche, specie per quanto attiene la lotta antiparassitaria, allo scopo di contenere oltre ai costi di produzione anche quelli di raccolta e di trasporto. Sulla base di iniziative a carattere associativo o di interventi diretti dell'Amministrazione e degli altri Organismi pubblici, saranno realizzati impianti per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti orticoli, frutticoli ed agrumicoli, nonchè di quelli floreali e, ove necessario, olivicoli.

Sarà oggetto di particolare attenzione l'aumento delle attuali disponibilità idriche, sia incoraggiando le ricerche e le utilizzazioni aziendali che con il completamento delle opere consortili in corso o con la realizzazione di nuove opere destinate ad ampliare le aree irrigue.

Nel mentre troveranno sollecitazione e sostegno le prospettive di sviluppo e di espansione della proprietà coltivatrice, anche allo scopo di promuovere il superamento di un frazionamento talvolta eccessivo, sarà incoraggiato l'insediamento rurale, già discretamente diffuso, anche mediante l'ampliamento e l'ammodernamento dei fabbricati esistenti o, laddove necessaria, la realizzazione di nuove costruzioni.

Del pari andrà sollecitata la penetrazione e la diffusione della viabilità rurale, mentre l'elettrificazione, oltre ad elevare le condizioni di vita delle popolazioni interessate, tenderà a facilitare l'esercizio delle imprese consentendo l'introduzione di motori e di attrezzature di semplice e meno costoso impiego.

Nel settore zootecnico saranno riguardate con preferenza quelle forme di allevamento che consentano una più completa occupazione delle forze di lavoro disponibili nelle aziende diretto-coltivatrici, nonchè quelle da realizzare su basi associative. Per i bovini sarà consolidato l'orientamento verso razze con prevalente attitudine alla produzione del latte, pur perseguendo anche il miglioramento della popolazione locale. Per i suini sarà accentuato il miglioramento qualitativo delle produzioni anche mediante la sostituzione delle razze indigene. Con tali finalità, saranno agevolate le opportune iniziative sia singole che associate.

Un più diffuso indirizzo zootecnico sarà altresì perseguito nelle aree asciutte che dovranno pervenire ad una economia di tipo cerealicolo economicamente efficiente, nonchè in quelle meno dotate per le utilizzazioni agricole.

La protezione dei rilievi montuosi e la regimazione delle acque meteoriche e dei corsi naturali costituiscono infine un obiettivo intimamente connesso, quale necessaria salvaguardia, a quello dello sviluppo delle zone più favorite.

2° *Territorio. — Pianura e collina litoranea a prevalente indirizzo agrumicolo.*

Obiettivi principali dell'azione nel settore agrumicolo saranno la diffusione di varietà di pregio, sia tradizionali che di più recente introduzione, ed il contenimento dei costi di produzione.

Per l'arancio gli interventi dovranno essere diretti a favorire la specializzazione di aree tipiche per le produzioni da esportare e di quelle maggiormente interessate al soddisfacimento della domanda dei mercati interni. Per i limoni ed i mandarini dovrà prioritariamente promuoversi la ricostituzione e la trasformazione degli impianti già esistenti nelle zone tipiche nelle quali tali colture trovano condizioni ottimali e possono fornire produzioni quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti. Secondo opportune concentrazioni territoriali potrà essere assecondato lo sviluppo della coltura del pompelmo, mentre per il clementine la diffusione dovrà essere contenuta nelle zone pedologicamente più idonee. In ogni caso dovrà assicurarsi l'opportuno contenimento delle cultivar nell'ambito di quelle maggiormente diffuse o di prevedibile diffusione, si da consentire il conseguimento di ingenti quantitativi di prodotti che presentino una ben definita uniformità ed elevati standards qualitativi.

La realizzazione dei nuovi impianti agrumicoli e la ricostituzione e la trasformazione di quelli già esistenti

potranno essere agevolate solo nei casi in cui la giacitura e le sistemazioni superficiali del terreno, e l'adozione di sesti d'impianto e di forme di allevamento tecnicamente idonee, consentano un impiego pressocchè integrale dei mezzi meccanici e delle relative attrezzature, nonchè l'ammodernamento e la razionalizzazione dei sistemi e delle tecniche di irrigazione. Gli incentivi saranno concessi con titolo di preferenza alle aziende diretto-coltivatrici che procedono alla costituzione di agrumeti su superfici contigue e con criteri di impianto e di esercizio uniformi alle indicazioni sopraformulate. Nel settore della difesa antiparassitaria gli interventi saranno preferibilmente attuati tramite l'apposito Consorzio anticoccidico e gli altri organismi dei produttori agrumicoli, per qualsiasi scopo riuniti in cooperative ed associazioni, in modo che le azioni necessarie possano essere effettuate con efficienza e tempestività su tutti gli impianti interessati.

Da agevolare, preferibilmente su aree contigue e specializzate, la realizzazione, anche mediante ristrutturazione di quelli esistenti, di impianti per la produzione di olive da mensa.

Per migliorare la efficienza economico-produttiva delle attività zootecniche, meritano di essere posti in atto gli interventi previsti avendo cura, in particolare per quanto riguarda i bovini, di promuovere l'ulteriore introduzione di bestiame appartenente a razze da latte che per le peculiari caratteristiche possono valorizzare le possibilità offerte dall'ambiente. Nelle zone caratterizzate da ridotte ampiezze aziendali sarà sollecitata la costituzione di valide ed adeguate iniziative di gestione degli allevamenti in forma associata, dando la preferenza a quelle la cui maggioranza è rappresentata da coltivatori diretti.

Al fine di meglio orientare le produzioni ed agire sui mercati di consumo, anche nei rapporti con le industrie di trasformazione, gli impianti di valorizzazione e commercializzazione riguarderanno prioritariamente le esigenze dei reparti agrumicolo ed ortofrutticolo nonchè quello relativo alle olive da mensa. Nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica o dove maturano le condizioni per l'insediamento e lo sviluppo di stalle sociali, saranno altresì promossi i centri per la raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allevamento con particolare riguardo ai lattiero-caseari.

Anche per questo territorio dovrà essere perseguito l'ampliamento delle attuali aree irrigue da destinare alle colture agrumicole ed ortofrutticole. A tal fine saranno incoraggiate le iniziative aziendali e quelle riguardanti pluralità di aziende, mentre sarà curato il completamento dei complessi di irrigazione a carattere consortile, nonchè la impostazione e la realizzazione di nuove opere pubbliche di irrigazione. Da perseguire pure una vasta azione di riordino delle utenze irrigue a qualsiasi titolo esercitate, al fine di migliorare la distribuzione dell'acqua irrigua, diminuendone i costi.

In stretto coordinamento con la promozione di più razionali indirizzi produttivi, l'attività di intervento andrà ad esplicarsi nel settore delle strutture e delle dotazioni aziendali per migliorare le attuali condizioni di insediamento rurale. A tal fine, ed anche in considerazione della diffusione di impianti aziendali ed interaziendali per il sollevamento delle acque di irrigazione, saranno impostati e realizzati piani di distribuzione dell'energia elettrica adeguati alle vaste esigenze ancora esistenti nel territorio. Analogamente dovrà procedersi nel settore della viabilità di bonifica e di quella aziendale ed interaziendale.

L'attuazione degli interventi previsti si estrinsecherà, per le altre realtà agricole presenti in questo territorio, in conformità alle direttive determinate per il territorio 4°.

Considerato poi che nel territorio insistono spesso rilievi collinari o montuosi di varia entità, dovrà provvedersi alla realizzazione di adeguate opere di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, proponendosi altresì la forestazione delle pendici non più agrariamente utilizzabili.

3° *Territorio. — Collina litoranea e interna e pianura, ad indirizzo prevalentemente viticolo ed arboricolo misto.*

Sarà sollecitata ove possibile la espansione delle aree irrigue, promuovendo la realizzazione di ulteriori opere di irrigazione da parte delle iniziative sia private che pubbliche. Nelle aree già irrigue ed in quelle che lo diverranno, che presentano condizioni intrinseche pressocchè identiche a quelle accennate per i territori prima trattati, si attueranno le direttive formulate per quanto riguarda sia gli indirizzi produttivi che gli adeguamenti delle organizzazioni aziendali e le relative infrastrutture di valorizzazione.

La diffusione della viticoltura sarà sollecitata particolarmente entro i limiti dei comprensori in corso di delimitazione o di cui sarà richiesta la delimitazione ai fini della tutela della denominazione di origine dei vini secondo la legislazione vigente, avendo cura che i vitigni e le forme di allevamento risultino rispondenti alle norme che saranno determinate dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini. In particolare, per le zone la cui delimitazione deve essere ancora richiesta, potranno essere agevolati gli impianti che offrano sicure garanzie sul piano della tipicità dei prodotti e, soprattutto, caratteristiche corrispondenti a quelle dei vini da pasto delle zone stesse che hanno raggiunto valide standardizzazioni qualitative ed efficienti canali di commercializzazione. Analoghi criteri saranno osservati per la sostituzione di vigneti in coltura promiscua o condizionati da evidenti e superate modalità di impianto.

Per un valido contenimento dei costi di produzione del particolare settore viticolo vanno incoraggiate le dotazioni di macchine ed attrezzature specie a favore delle piccole aziende, per le quali sarà altresì sollecitata la costituzione in gruppi ed associazioni allo scopo di migliorare l'esercizio delle imprese e di consentire sia l'adozione su aree di adeguata ampiezza di criteri unitari per le caratteristiche degli impianti, sia il razionale impiego degli stessi mezzi tecnici.

Troveranno altresì, ove necessario, vasta attuazione gli interventi previsti a favore dell'olivicoltura, specie in relazione alla diffusione delle aree interessate alle olive da mensa. Anche per le olive da olio, i nuovi impianti specializzati saranno oggetto di preferenze quando ricadano in aree vocazionali secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967. Nel quadro della sostituzione e trasformazione delle colture arboree saranno considerate le positive prospettive che si aprono alle coltivazioni del mandorlo e del nocciuolo, nonchè alle esigenze connesse al riordino e alla ricostituzione degli esistenti impianti di altre specie onde pervenire ad una più spiccata specializzazione degli stessi.

Al potenziamento delle colture legnose si accompagnerà l'impegno a favore del settore zootecnico, in particolare perseguendo il miglioramento della popolazione bovina locale anche mediante l'incrocio di sostituzione con le razze già rilevatesi più idonee. Contemporaneamente, specie nelle zone di consolidata tradizione ed in quelle ad indirizzo spiccatamente viticolo, potrà essere incoraggiata la costituzione di allevamenti specializzati da carne, da conseguire mediante acquisti di giovani bovini, anche se i foraggi ed i mangimi occorrenti siano prodotti in altre zone.

Nel campo degli impianti collettivi gli interventi agevolativi o quelli diretti mireranno a colmare le notevoli carenze tutt'ora rilevabili. In particolare la realizzazione di cantine ed enopoli dovrà essere finalizzata a diffondere lo spirito associativo tra i produttori sia per la commercializzazione dei prodotti che per promuovere migliori forme di gestione aziendale e più tempestive azioni di difesa fitosanitaria.

All'adeguamento delle dotazioni aziendali nel settore dei fabbricati e delle disponibilità idriche, dovrà accompagnarsi l'ammodernamento e la razionalizzazione delle opere di sistemazione superficiale, nonchè la espansione della elettrificazione e della viabilità rurale.

Nelle aree dotate di più limitate risorse locali, gli interventi favoriranno l'adeguamento delle attività agricole verso utilizzazioni a carattere zootecnico e silvopastorale. In tali zone, e sue rilievi orografici esistenti, dovranno inoltre inserirsi quegli interventi che, oltre a promuovere lo sviluppo delle attività forestali, mirino ad infrenare i processi di erosione del suolo ed a regimare opportunamente i corsi d'acqua.

4° *Territorio. — Collina interna a prevalente indirizzo arboricolo misto e seminativo.*

Le diverse azioni sia private che pubbliche mireranno al superamento delle attuali deficienze idriche, mediante l'incremento della irrigazione a livello aziendale e collettivo, allo scopo di investire a colture di elevata produttività le aree che, anche se variamente diffuse nel territorio, presentano condizioni naturali ottimali per l'impianto di agrumeti o di colture orticole da pieno campo per produzioni da industrie. Localmente, in connessione con il potenziamento delle attività zootecniche, è pure da favorire con l'irrigazione una più adeguata produzione foraggera.

Nelle ampie zone in cui la vite presenta preminente interesse ai fini della economia agricola, sarà promosso il miglioramento degli impianti esistenti, mentre i nuovi impianti potranno essere agevolati nei casi in cui la natura dei terreni ed i criteri seguiti diano sicuro affidamento per quanto attiene la elevata produzione unitaria e le caratteristiche di pregio delle produzioni stesse, in conformità alle linee indicate per il precedente territorio.

Gli interventi a favore dell'olivicoltura dovranno perseguire il consolidamento economico della coltura stessa, e potranno essere attuati anche in zone che superano i limiti altimetrici determinati dai criteri fissati con il decreto del 20 gennaio 1967, semprechè esistano i presupposti atti a consentire la meccanizzazione almeno delle fondamentali operazioni colturali e la progressiva introduzione e diffusione di macchine ed attrezzature destinate ad agevolare le operazioni di difesa antiparassitaria e quelle di raccolta. Da agevolare, anche localmente, gli impianti di olive da mensa. In questo territorio ed anche negli altri territori della regione, il miglioramento degli esistenti impianti olivicoli si proporrà: l'incremento della densità delle piante nelle attuali colture promiscue o sparse; il riordino e la ricostituzione di oliveti deperiti; la diffusione, anche mediante il reinnesto, di varietà più produttive o pregiate; la realizzazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli vecchi o eccessivamente deperiti per fatto naturale.

Per il mandorlo ed il nocciolo, in vista delle prospettive che si aprono alle relative produzioni, saranno incentivate, fra l'altro, le attività di riordino e di trasformazione degli impianti esistenti, specialmente nelle zone a più spiccata vocazione e tenendo conto delle esigenze di una spinta meccanizzazione delle diverse operazioni colturali.

Per le vaste aree a seminativo gli interventi verranno finalizzati, attraverso le opportune forme, a porre la coltivazione del grano duro e delle colture da rinnovo ed industriali sulle seguenti basi: realizzazione di funzionali sistemazioni superficiali, meccanizzazione pressochè integrale delle operazioni colturali, ivi compresa la raccolta; impiego di sementi selezionate e di fertilizzanti adeguati. Nelle zone non adeguatamente meccanizzabili, è da favorire l'incremento delle superfici a foraggere da utilizzare anche sul piano interaziendale, mediante opportuni turni di pascolo.

Nel settore degli allevamenti, per i bovini l'orientamento verso razze ed incroci con razze a prevalente attitudine per produzioni di latte sarà contenuto nelle aree in cui esistono o potranno essere assicurate risorse idriche da destinare anche alle produzioni foraggere. Nelle altre zone ad indirizzi produttivi misti ed estensivi, gli allevamenti, specie quelli con funzioni integrative caratteristici delle piccole aziende, potranno essere incoraggiati per la produzione di carne. Secondo tali finalità saranno quindi utilizzate le previste agevolazioni contributive e creditizie. Per l'allevamento dei caprini, che in gran parte del territorio è tradizionale e specializzato per la produzione del latte, le azioni di miglioramento si baseranno sulla diffusione dei nuclei di selezione e sulla intensificazione dei controlli funzionali sulla popolazione indigena.

In considerazione delle vaste esigenze poste dalla diffusione attuale e prevedibile delle colture arboree ed arbustive e degli allevamenti, si promuoverà la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. In particolare per l'agrumicoltura e la viticoltura si opererà tenendo conto delle iniziative o degli impianti già realizzati o da realizzare nei vicini territori a più spiccato indirizzo produttivo.

Al fine di migliorare le condizioni di insediamento, specie nelle aziende interessate all'allevamento zoootecnico, potranno essere agevolati i riattamenti e gli ampliamenti dei fabbricati rurali e dei relativi annessi, nonchè gli impianti per la raccolta delle acque meteoriche.

Notevole impulso sarà assicurato alla viabilità consortile ed a quella aziendale ed interaziendale principalmente nelle zone collinari dove le attuali carenze ostacolano i collegamenti con i centri rurali e pregiudicano l'ammodernamento degli indirizzi produttivi. L'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia elettrica, in atto pressochè inesistenti, riguarderanno prioritariamente le esigenze dei più popolati insediamenti rurali e delle zone che, almeno sotto l'aspetto strutturale, hanno già raggiunto un sufficiente grado di stabilizzazione.

In molte zone i previsti interventi dovranno contribuire ad attenuare i diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico, dipendenti dalla natura e giacitura dei terreni, dalla scarsa protezione vegetale e dal violento deflusso delle acque di precipitazione concentrate nel periodo autunno-vernino.

5° *Territorio. — Alta collina e montagna ad indirizzo seminativo-zootecnico.*

Tra le azioni da sviluppare, un ruolo preminente è assunto da quelle concernenti il consolidamento economico-produttivo delle aziende tipicamente cerealicole e degli allevamenti.

Nelle zone a produzioni ottimali, allo scopo di assicurare alla cerealicoltura sufficienti margini di convenienza economica, sarà sollecitata quindi una più completa meccanizzazione, opportunamente assicurando, nel contempo, le sistemazioni superficiali del terreno anche al fine di non pregiudicare la stabilità del terreno stesso. Analogamente si procederà con azioni opportune in favore delle colture da rinnovo, per favorire la diffusione di colture di tipo industriale nelle zone meglio dotate, e di quelle foraggere. Nell'ambito di tali finalità verranno promosse e agevolate con preferenza iniziative a carattere associativo che operino nel campo della meccanizzazione agricola.

Il potenziamento del settore zootecnico sarà sollecitato avendo soprattutto riguardo alle nuove tendenze già da qualche tempo manifestatesi, di cui va favorita la diffusione e la ulteriore evoluzione.

In particolare gli allevamenti bovini dovranno indirizzarsi maggiormente alla produzione della carne, che meglio risponde alle disponibilità ed al ciclo vegetativo delle colture foraggere asciutte, mentre, laddove esistono o verranno a determinarsi disponibilità irrigue, potrà essere perseguita la produzione del latte. Il miglioramento geno-funzionale, già intrapreso con la costituzione di nuclei di selezione e di centri di allevamento in selezione, sarà esteso su più vasta scala, mentre dovrà pure essere incoraggiata la diffusione di razze pregiate a duplice attitudine, e l'incrocio e la selezione delle stesse razze indigene.

L'allevamento degli ovini potrà essere ulteriormente potenziato, anche seguendo le tendenze in atto, sia per integrare che per sostituire gli allevamenti bovini specie nelle zone ove questi possono incontrare difficoltà d'ordine ambientale alla propria espansione. Da sollecitare la selezione attitudinale delle popolazioni locali verso la produzione della carne e del latte, ed a tal fine potrà favorirsi anche l'incrocio e la diffusione di razze pregiate.

Per gli equini, al fine di favorire l'orientamento di buona parte degli allevamenti verso la produzione tipica del cavallo di mezzo sangue, sarà potenziata l'attività di selezione già in corso.

Da promuovere altresì l'ammodernamento e la razionalizzazione dell'esercizio degli allevamenti mediante la diffusione dell'impiego di macchine ed attrezzature, anche automatizzate, atte ad agevolare e semplificare le diverse operazioni che in atto richiedono i maggiori impieghi di mano d'opera. In particolare andrà agevolata la costituzione di imprese a carattere associativo per la gestione di aziende zootecniche o di stalle sociali.

Le esigenze connesse ai settori viticolo ed oleario, nonchè delle altre colture legnose tipiche del territorio, verranno considerate nelle aree aventi caratteristiche simili a quelle individuate per i territori 3° e 4°, ed all'uopo verranno seguite le relative direttive.

Allo scopo di facilitare l'adeguamento delle dimensioni delle imprese agricole e zootecniche alle modificazioni di carattere sociale determinatesi nell'intero territorio ed alle esigenze derivanti dallo sviluppo della politica Comunitaria, le iniziative dell'E.S.A. e dei Consorzi di bonifica nonchè gli interventi previsti dalla apposita legislazione nazionale e regionale, tenderanno ad avviare una vasta attività di ricomposizione e di riordino fondiario specialmente nelle zone ove l'attuale stato di frazionamento determina maggiori riflessi sul piano economico.

Inoltre, allo scopo di realizzare le condizioni per un ulteriore ampio sviluppo degli allevamenti, superando gli attuali ostacoli di natura soprattutto commerciale e quindi economica, sarà promosso un opportuno collegamento tra le attività produttive ed i mercati di consumo, mediante la realizzazione di appositi impianti collettivi per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, compreso il bestiame da allevamento. La ubicazione di tali impianti e delle altre opere infrastrutturali verrà localmente valutata in relazione alle necessità di disporre di efficienti e rapidi collegamenti con i mercati di consumo.

Per migliorare ulteriormente la possibilità di sviluppo zootecnico, si provvederà altresì a favorire l'aumento delle disponibilità idriche sollecitando le iniziative a carattere aziendale ed interaziendale per l'attuazione di opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque. Sulla base degli stessi criteri gli interventi dovranno altresì favorire la costituzione di organici e funzionali complessi zootecnici. Le opere dovranno essere improntate a criteri strettamente razionali che consentano la massima economicità sia in sede di impianto che in quello di esercizio. Nelle limitate zone interessate all'insediamento rurale, potranno essere altresì agevolate le dotazioni di fabbricati e di relativi annessi delle aziende diretto-coltivatrici.

Per quanto attiene gli impianti a carattere pubblico per la diffusione della irrigazione su talune aree del territorio, è da perseguire con preferenza il completamento di quelli già iniziati e delle relative opere di distribuzione. Potranno pure essere avviati i lavori per quegli altri impianti già progettati e dalla cui realizzazione dipende la valorizzazione di comprensori in prevalenza costituiti da proprietà coltivatrici.

Nelle diverse zone del territorio, la viabilità rurale e quella aziendale ed interaziendale, nonchè la distribuzione dell'energia elettrica e la disponibilità di acqua potabile, vanno potenziate ed intensificate onde poter superare le attuali situazioni di estrema carenza, che condizionano in larga misura la realizzazione delle linee di sviluppo tracciate.

Nelle zone non suscettibili di utilizzazione e di valorizzazione agraria, ed in quelle di alta collina e di montagna in cui maggiormente si evidenzia il disordine idrogeologico ed i processi di erosione, dovranno infine essere concentrati gli opportuni interventi di protezione e di sistemazione del suolo e dei torrenti, mentre potranno essere sollecitate le iniziative degli Enti e dei privati imprenditori specie per quanto attiene la ulteriore espansione delle superfici da interessare a produzioni di tipo forestale.

6° *Territorio. — Montagna ad economia zootecnica e silvo-pastorale.*

E' da incoraggiare, in questo territorio, la costituzione di allevamenti ovini stanziali e di medie dimensioni,

preferibilmente indirizzati verso la produzione di latte, in grado di utilizzare sia le normali produzioni foraggere, sia quelle marginali. Anche sarà assecondato lo sviluppo degli allevamenti bovini, di tipo semibrado ed a duplice attitudine, non solo in forma autonoma ma altresì affiancati, nell'ambito delle stesse aziende, a quelli ovini qualora ciò sia richiesto per un più conveniente esercizio.

Per il comparto suinicolo potrà essere agevolato lo sviluppo, già avviato, dagli allevamenti di tipo brado e semibrado che nelle vaste superfici boschive o regredite trovano favorevoli condizioni ambientali, e che potranno avvantaggiarsi della alimentazione integrata con mangimi concentrati, onde migliorare la qualità delle produzioni, peraltro molto richieste per il consumo diretto.

Le iniziative e gli interventi dovranno in ogni caso perseguire il miglioramento ed assecondare, ove necessario, il risanamento degli allevamenti. A tal fine saranno favorite: la costituzione e la diffusione di nuclei di selezione e di centri di allevamento; l'allargamento delle basi della selezione e dei controlli funzionali nonchè la diffusione dei servizi attinenti la riproduzione per migliorare ed accrescere la produttività e le attitudini funzionali delle razze esistenti; l'introduzione, anche per gli eventuali incroci, di razze e di specie che diano sicuro affidamento per una più conveniente valorizzazione delle possibilità offerte dal territorio.

Nel settore degli allevamenti equini le attività saranno dirette a conservare ed a migliorare le razze locali specie se interessate alla produzione del mulo. Sarà pertanto potenziata l'attività di selezione già in corso, con ulteriori concessioni di contributi per l'acquisto di riproduttori di pregio.

In considerazione dell'importanza che in questo territorio assumono gli allevamenti, ed in particolare quelli bovini e quelli ovini, saranno promossi o, ove necessario, direttamente attuati impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione e vendita dei relativi prodotti.

La riduzione delle superfici a cereali ed il relativo investimento foraggero nei terreni a seminativo nudo ed arborato, la diffusione dei prati-pascolo ed il miglioramento dei pascoli naturali sono indirizzi da sostenere per consentire lo sviluppo della zootecnia anche al fine di consentire una efficace utilizzazione dei terreni abbandonati. Da stimolare anche il miglioramento e la buona conservazione delle cotiche erbose mediante la istituzione di idonee rotazioni da effettuare con l'ausilio di recinzioni. Sarà quindi necessario promuovere pure una certa dotazione, a carattere aziendale ed interaziendale, di macchine e di attrezzature in rapporto alle esigenze degli indirizzi produttivi ed alle condizioni e dimensioni aziendali.

Sono altresì da perseguire nel territorio la utilizzazione delle risorse idriche naturali e di quelle che potranno essere reperite per incrementare le produzioni foraggere e potenziare gli allevamenti; la realizzazione di acquedotti per la fornitura di acqua potabile alle zone in atto sprovviste; la costruzione di strade adatte all'ambiente per favorire i collegamenti con i centri abitati; la diffusione della rete di distribuzione della energia elettrica specie per migliorare l'esercizio dei centri di allevamento a carattere associativo.

In tutto il territorio sarà inoltre svolta una incisiva azione, agevolando anche all'uopo le iniziative di Enti e privati, volta ad estendere le attività di rimboschimento in relazione alle combinate esigenze di difesa del suolo, di adeguata destinazione dei terreni non idonei per altre forme di utilizzazione e di aumento della produzione di legname di cui l'Isola è altamente deficitaria.

Per quest'ultimo settore verranno impiegate su vasta scala specie a rapido accrescimento capaci di garantire redditi sufficienti senza pregiudizio per la stabilità dei terreni. Ove situazioni locali e tradizionali lo consentano, saranno anche diffuse le colture del frassino e della quercia.

Dovrà provvedersi altresì a ridurre progressivamente e ad eliminare il disordine dei terreni e degli altri corsi naturali specie a salvaguardia delle zone sottostanti che subiscono ricorrentemente gravi danni per effetti di piene e di inondazioni.

Detti interventi sono resi necessari ed irrinviabili dall'ampiezza assunta dai fenomeni di dissesto e di degradamento, che vengono altresì aggravati dall'andamento climatico caratterizzato dalla concentrazione degli eventi piovosi in limitati periodi dell'anno. Gli interventi stessi dovranno essere graduati tenendo conto delle esigenze locali, e saranno rivolti, oltre che al completamento di opere già iniziate, alla ricostruzione dei boschi ed alla espansione di nuovi impianti per la conservazione del suolo.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, e direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico e curando l'istituzione di centri di formazione professionale per l'irrigazione, l'agrumicoltura e le altre coltivazioni arboree ed arbustive.

Inoltre, avuto riguardo alla varia presenza, in tutti i territori della Regione, di zone montane o, comunque, a vocazione forestale, sarà obiettivo generale quello di dar luogo o di promuovere in esse una vasta azione di miglioramento dei boschi esistenti e di espansione delle superfici boscate. A tale azione grande contributo potrà essere dato dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, attraverso l'acquisto e la valorizzazione delle opportune superfici boschive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1967.
Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775 e 1 e 2 del regolamento approvato con decreto reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto reale 8 novembre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1939, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche del territorio della provincia d'Aosta, ora suddiviso fra la provincia di Torino e la Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 22 maggio 1958, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico dei corsi d'acqua sottospecificati;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Aosta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della Valle d'Aosta

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente Buretto	Dora Baltea (n. 56 dell'elenco principale)	Donnaz	Dallo sbocco alla origini sotto il Bec Renon
2	Torrente Borettaz	Id.	Id.	Dallo sbocco al termine dei due rami, dal quale ha origine, sotto le Alpi Barat
3	Lago Cornuto	—	Champorcher	Tutto lo specchio di acqua
4	Torrente Chiletto	Torrente Legna (n. 86 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco al lago Chiletto compreso
5	Lago Vercoce	—	Id.	Tutto lo specchio d'acqua
6	Torrente del lago Muffè	Torrente Vernuille (n. 93 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco al lago Muffè compreso
7	Torrente Moriola	Dora Baltea (n. 56 dell'elenco principale)	Châtillon	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Lyan
8	Torrente Pessey	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Barbeston
9	Torrente Acqua Nera	Id.	Pontey	Dallo sbocco alle origini in località Plan Coca
10	Torrente Val de Praz	Id.	Chambave	Dallo sbocco alle origini nel bosco di Ban
11	Torrente Septumiam	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini sotto il Bec Curbo
12	Lago Lavodilec	—	Fenis	Tutto lo specchio di acqua
13	Torrente Gran Valley	Dora Baltea (n. 56 dell'elenco principale)	Brissogne	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Père Laurent
14	Sorgenti Pelaud	Dora di Rhêmes (n. 138 dell'elenco principale)	Rhêmes Notre Dame	Tutte le manifestazioni sorgive e per tutto il loro corso
15	Sorgenti Lechere e Des Eaux	Torrente Valgrisanche (n. 146 del'elenco principale)	Arvier	Id.
16	Torrente Tillac	Dora Baltea (n. 56 dell'elenco principale)	La Salle	Dallo sbocco ai laghetti compresi sotto Mont Valletta
17	Torrente Montita	Id.	Courmayeur	Dallo sbocco al ghiacciaio di Planpincieux
18	Torrente Chenail	Torrente Buthier (n. 188 dell'elenco principale)	Doues	Dallo sbocco alle Alpi Arp di Praz
19	Lago di Thoules Inferiore	—	Ollomont	Tutto lo specchio d'acqua
20	Lago Thoules Superiore	—	Id.	Id.
21	Torrente del lago Cornet	Rio Eau Blanche (n. 200 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco al lago Cornet compreso

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
22	Torrente del lago dell'Inclousa	Rio Eau Blanche (n. 200 dell'elenco principale)	Ollomont	Dallo sbocco al lago dell'Inclousa compreso
23	Torrente dei laghi Leyton e Beuseya	Id.	Id.	Dallo sbocco al lago Leyton compreso
24	Sorgente Berrié	—	Bionaz	Tutte le manifestazioni sorgive
25	Lago Mort	—	Id.	Tutto lo specchio d'acqua
26	Torrente Livournea	Torrente Buthier (n. 188 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco al lago Livournea compreso
27	Sorgente Claveny	—	St. Christophe	Tutte le manifestazioni sorgive
28	Lago Bleu	—	Valtournanche	Tutto lo specchio d'acqua
29	Lago le Lou	—	Id.	Id.
30	Lago di Lod	—	Chamois	Id.
31	Lago di Lot o di Trois Villes	—	Antey St. Andrè	Id.
32	Sorgente Barmafol	—	Châtillon	Tutte le manifestazioni sorgive
33	Rio Vadaca	Torrente Evançon (n. 238 dell'elenco principale)	Antey St. André	Dallo sbocco a due chilometri a monte
34	Torrente del lago Perrin	Torrente Mascognaz (n. 350 dell'elenco principale)	Ayas	Dallo sbocco al lago Perrin compreso
35	Torrente del lago Bringuez	Torrente Messuere (n. 251 dell'elenco principale)	Brusson	Dallo sbocco al lago Bringuez compreso
36	Torrente Forca	Torente Lys (n. 261 dell'elenco principale)	Gaby e Gressoney St. Jean	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Nery
37	Torrente Staller	Id.	Gressoney St. Jean	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Ciosé
38	Sorgenti Rio Gofer	—	Id.	Tutte le manifestazioni sorgive
39	Torrente Val Nera	Torrente Lys (n. 261 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco agli alpeggi di Val Nera di Mezzo
40	Torrente Valdobbiola	Torrente Lys	Id.	Dallo sbocco agli alpeggi di Valdobbiola
41	Sorgente Arpisson	Torrente Arpisson (n. 109 dell'elenco principale)	Pollein	Tutte le manifestazioni sorgive

(5720)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Superchi Alberto », con sede in Albareto (Parma).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687532 del 3 marzo 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Superchi Alberto », con sede in Albareto (Parma);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Parma, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Superchi Alberto », con sede in Albareto (Parma), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Superchi Alberto », con sede in Albareto (Parma), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Superchi Alberto », con sede in Albareto (Parma), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1967

(5817) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Autorizzazione alla Società per azioni « Intercontinentale » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « cristalli ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni « Intercontinentale » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e in vari rami danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « cristalli »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Intercontinentale » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « cristalli ».

Roma, addì 26 maggio 1967

(5895) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 332/67 del 15 maggio 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il vice prefetto dott. Adriano Monarca è stato nominato commissario prefettizio del comune di Lecce in sostituzione del sindaco, dimissionario, rag. Francesco Sellitto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il rag. Francesco Sellitto, dimissionario, con il dott. Adriano Monarca;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Adriano Monarca è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Lecce, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del rag. Francesco Sellitto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1967

(5971) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota n. 1428/8-4/5 Div. gab. del 10 maggio 1967, con la quale la prefettura di Torino comunica che il sig. Michele Genisio, rappresentante dei lavoratori in seno al Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, ha rassegnato le dimissioni e che in sua vece è stato designato il geom. Mario Manfredda, segretario provinciale della C.I.S.L. di Novara;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il sig. Michele Genisio, dimissionario, con il geom. Mario Manfredda;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Mario Manfredda è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, in sostituzione del sig. Michele Genisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1967

(5970) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Innocenzo Fiori è chiamato a far parte, quale rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1967

(5972) *Il Ministro*: PIERACCINI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1967.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Lari (Pisa).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Lari ed il direttore di sezione dott. Vittorio Norelli e stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

In data 27 gennaio è scaduto il termine dei tre mesi per detta gestione, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Le cause che avevano determinato lo scioglimento del Consiglio comunale di Lari avevano indubbiamente influito sul normale funzionamento amministrativo di quel Comune, con notevole ripercussione sulla tutela degli interessi pubblici.

E' stato, pertanto, necessario che il commissario straordinario procedesse alla normalizzazione della vita amministrativa del Comune provvedendo — innanzitutto — a deliberare, prima, il bilancio preventivo dell'anno 1966, che non era stato neppure ancora predisposto, e, poi, quello dell'anno 1967.

La difficile situazione economica in cui versa detto Comune ha, inoltre, reso necessario una più attenta ed equa ripartizione degli oneri tributari, per cui il commissario ha dovuto provvedere ad una prima revisione dell'imposta di famiglia, da cui risultavano esclusi, senza giustificati motivi, molti contribuenti.

La mancanza di una disciplina nella erogazione idrica, per la quale non sono mai stati applicati i contatori alla maggior parte degli utenti, ha indotto il commissario ad iniziare la procedura per la normalizzazione di tale situazione, che per tanti anni ha sottratto notevoli entrate al Comune.

Tale problema è stato strettamente collegato alla costituzione di un Consorzio con i due Comuni limitrofi di Ponsacco e Casciana Terme per lo sfruttamento di altre sorgenti di acqua potabile.

Per evitare, infine, il continuo isolamento invernale, causato da frane, di una delle frazioni del Comune, il commissario ha promosso la costituzione di un Consorzio con l'Amministrazione provinciale per la sistemazione ed asfaltatura della strada che collega detta frazione con la strada provinciale.

La sistemazione delle condotte sanitarie, la migliore organizzazione interna dei servizi, una politica di contenimento della spesa, soprattutto per il personale, costituiscono tutti provvedimenti commissariali diretti alla migliore organizzazione, nel pubblico interesse, dei servizi comunali.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che l'opera iniziata dal commissario venga dallo stesso ulteriormente proseguita nell'interesse della civica Azienda.

Si provvede, pertanto — con l'unito decreto di pari data — alla proroga della gestione commissariale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Pisa, addì 8 aprile 1967

Il prefetto: SARRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1966, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Lari ed il direttore di sezione, dott. Vittorio Norelli, fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune, fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge;

Considerato che, nei termini di legge, non è stato provveduto alla ricostituzione dei normali Organi elettivi di amministrazione del Comune suddetto per i motivi esposti nella relazione allegata, che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla proroga della gestione commissariale fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Lari, affidata con decreto presidenziale su citato al direttore di sezione, dott. Vittorio Norelli, è prorogata fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Pisa, addì 8 aprile 1967

Il prefetto: SARRO

(5668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo regolamento-tipo per i Libri genealogici delle razze bovine con attitudine alla produzione del latte e regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1967 è abrogato il regolamento tipo per il Libro genealogico ed i controlli funzionali delle razze bovine di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1951, per la parte riguardante le razze a prevalente attitudine alla produzione del latte, ed è approvato il nuovo regolamento tipo per i Libri genealogici delle razze bovine con attitudine alla produzione del latte, nonchè il regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina.

(5741)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini: « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini: « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Corvina veronese (Cruina o Corvina)	55 - 70 %
Rondinella	25 - 30 %
Molinara	5 - 15 %

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola (Groppello), Negrara (Trentina), Barbera e Sangiovese per un massimo complessivo globale del 10 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Bonalbergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana e Pescatina.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca sullo strapiombo all'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per Casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazioni di S. Ambrogio), tocca quota 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna (q. 74) entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle appartenenti alla frazione di Cavolo, sale M. Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Ronei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino di Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier. Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 449) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, casa di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il progno Castello, passa a ovest di Case Antolini, tocca Casa Sottosengia, rasenta Case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini.

Da questo punto la delimitazione nord della zona del Valpolicella segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena comprendente i comuni di Verona e Grezzana. Si addentra nella Val di Squaranto e mantenendo sempre la stessa quota si porta nella vallata del comune di Mezzane; ridiscende per insinuarsi nella valle comprendente i comuni di Tregnago e Badia Calavena, quindi segue le pendici collinose della Val Tramigna, si riporta successivamente verso nord lungo le pendici del Monte Serea sino ad incontrare il confine del comune di Cazzano, che segue fino in prossimità di S. Vittore. Più specificatamente il percorso della linea di delimitazione di quota 500 parte da località Bassa, in comune di Negrar e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il Monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo.

Da Vigo la delimitazione segue la strada comunale per Alcenago e Stallavena: da Stallavena si inserisce sulla strada provinciale Verona-Boscochiesanuova risalendo la medesima fino alla località C. Briago; di qui segue la carrareccia fino alla località Bussolani Cava, prosegue poi lungo la carrareccia che porta alle Case Culcari e da queste scende lungo la comunale per Grezzana toccando le località Cova, Serbatoio, Lastabella e La Catena. Da questa località risale alla località Sermazzi da dove segue il vaio della Tavernella sino ad incontrare la strada comunale che discende a Ramagnano; quindi segue la strada per la località La Croce e Casetta passando per Spredino, Villa Garbini e si inserisce sul vaio Porcile e vaio Pozzetto e lungo questo giunge alle località « i Due Mori ». Da qui raggiunge Pigozzo sulla strada di Mizzole prosegue sulla stessa sino alla località Ghetto. Da Ghetto, segue la strada che porta a Villa Arrighi e dirotta con la carrareccia che porta la località Ghiaie per seguire il vaio che da detta località si dirige, passando a sud della località Valene, al Pina di Castagné, di qui segue la strada comunale fino alla località Verzen e prosegue fino al fondo valle, che attraversa per seguire il sentiero che risale alla località Casetta del Bosco. Passa quindi a nord di Sasso Moro, tocca Cà Calesan (quota 330) e di qui giunge alla località Mulinetto; prosegue poi per la strada per le località Dosso e Cerro; poi seguendo il sentiero passa in prossimità di Callai, prosegue per il Pigno e ridiscende a valle fino a toccare la località Sulvago. Di qui segue il confine del Comune Mezzane-S. Mauro S. sino alla località Il Sole e prosegue quindi per la strada che porta a Cavo e poi seguendo il sentiero per Fontana Nuova giunge alla strada che porta alla località Tiro a Segno in prossimità delle borgate di Marcenigo.

Da qui raggiunge il progno di Illasi seguendolo verso valle fino a guado Cementificio-Formigari, lo attraversa e passa sulla strada a nord del Cementificio, sino a giungere alla strada provinciale della Val di Illasi.

Attraversa detta strada e prosegue per la comunale che porta a C. Nuova, Castagnini, Garzan, nelle vicinanze di Cavarari segue la mulattiera che porta ad Arano. Da questa località risale a nord-est sulla strada che porta a Cadolara e ridiscende attraverso il torrente Tramigna fino a giungere a quota 170; di qui segue la strada che porta a Compiano.

Da Compiano segue la strada nord che porta alla località Serea sul confine comunale Cazzano-S. Giovanni Ilarione. Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave; indi attraversa la stessa e prosegue per la strada comunale di Cereolo di Sopra (quota 72) e da detta località scende verso Cereolo di Sotto (quota 49) e di qui la comunale per S. Vittore al centro stesso. Da S. Vittore la linea di delimitazione segue la strada che porta ad Orgnano proseguendo lungo la strada per Colognola ai Colli, a nord delle località Peschiera e Pappagallo. Da Colognola ai Colli scende lungo la scorciatoia che porta a Villa, sede comunale, prosegue inserendosi in prossimità di S. Zeno nella strada che porta a Illasi percorrendola sino alla località Domegiano. Da Domegiano segue la strada che porta a località Mizzago, Ca' dell'Olmo e giunge a Donzellino per proseguire verso la località Progni e Villa Alberti. Attraversa il progno di Mezzane inserendosi a nord del capoluogo di S. Pietro di Lavagnano nella strada che porta a Vago. Da Vago segue la statale n. 11 sino a S. Martino B. A. dove si inserisce lungo il corso Fibbio per risalire fino alla località Spinetta; da detta località segue la strada per Montorio attraversa il centro abitato, e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio; da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti, indi devia per la carrareccia che porta a S. Felice passando per Preara di sotto e Fornace da Calce; da S. Felice imbocca la strada per Cà Nova, Cà Belvedere e giunge a Villa Beatrice sulla strada della Valpantena; segue poi la carrareccia per Corte Policanta, per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada sino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue sino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla Statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara: qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiesa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » devono rispondere. per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » non deve essere superiore ai Q.li 120 ad ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promisqua, deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il vino « Valpolicella » e del 40 % per il vino « Recioto della Valpolicella ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione dovono assicurare al vino Valpolicella » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

La vinificazione del « Recioto della Valpolicella » avviene dopo che le uve — aventi le caratteristiche indicate nel seguente articolo 10 per il tipo qualificato « superiore » — sono state sottoposte a leggero appassimento, onde portarle ad una gradazione complessiva naturale non inferiore ai gradi 12.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da altre zone nella misura massima del 15 %.

E' consentito l'uso della vinaccia residua della preparazione del vino « Recioto della Valpolicella » per il rigoverno del vino « Valpolicella », secondo le norme che saranno stabilite dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per il territorio.

Art. 6.

Il vino « Valpolicella » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino di media intensità tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;

sapore: asciutto o leggermente amabile, di corpo, amarognolo, sapido, vellutato, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;

acidità totale: da 5 al 7 per mille;

estratto secco netto: da 18 a 27 per mille;

ceneri: da 1,8 a 2,30.

Il vino « Recioto della Valpolicella » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso granato piuttosto carico;

profumo: caratteristico, accentuato;

sapore: delicato, pieno, caldo, vellutato, amabile;

gradazione alcoolica complessiva minima 14, di cui almeno 12 svolta;

acidità totale: da 5,50 a 7,50 per mille;

estratto secco netto: da 22 a 35 per mille.

Il vino « Recioto della Valpolicella » può essere anche prodotto nel titpo asciutto; in tale caso può denominarsi « Amarone ».

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Recioto della Valpolicella » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare per quanto riguarda il « Recioto della Valpolicella », a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale.

La preparazione del vino spumante deve avvenire entro il territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Recioto della Valpolicella » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare per quanto riguarda il « Recioto della Valpolicella ». Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione del vino liquoroso, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito delle provincie della Lombardia e del Veneto.

Art. 9.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » per il vino « Valpolicella » è concesso al prodotto della zona originaria più antica e comprendente i comuni di Negrar - Marano - Fumane - S. Ambrogio - S. Pietro in Cariano.

Tale zona è così delimitata:

La parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca, sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa Campo piano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' torre e Stravalle appartenenti alla frazione di Cavallo, sale M. Castello (q. 676) e, raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonci e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino da Prà e con il Vaio omonimo

fino a Molino Monier. Attraversa allora il Vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa a ovest di Case Antolini, tocca casa Sottosengia, rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso La Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la q. 250 e q. 251.

Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino « Valpolicella ». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi c. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino. In questa località raggiunge la curva a livello di q. 100 che seguerà da questo momento per gran parte il confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto tra il terrazzo fluvio-glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che digrada verso l'Adige. Seguendo questa curva attraversa il Ghetto e poi dapprima la ferrovia Verona-Garda, indi il confine tra Negrar e S. Pietro sopra casa Claudi. Si innalza quindi, sempre mantenendosi alla medesima quota, fino a ca' dei Dé oltre S. Sofia, per discendere poi bruscamente fin presso Casa Quar. Sempre per la linea di q. 100 prosegue per Cedrara e S. Martino sotto Corubbio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il Progno di Fumane e raggiunge subito il confine Comunale tra S. Pietro I. e Pescantina a Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Ceré) ed in seguito con confine tra Pescantina e S. Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona la q. 100, poichè il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore di esso: circuisce Montidon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Ca' de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcé, a casa Sotto Sengia.

In seguito continua di conserva con questo confine fino presso Casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del « Valpolicella », e chiudendone il perimetro.

Art. 10.

Il vino « Valpolicella » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 12, può portare la qualificazione « superiore », a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

L'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 11.

Alle denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione veritiera e documentabile.

Art. 12.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti esistenti nella azienda e previste per la produzione del « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 13.

Fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, la resa massima di uva prodotta ad ettaro di coltura specializzata, di cui al precedente articolo 4, è elevata a Q.li 130.

Art. 14.

Per il vino « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 34 per i non confezionatori, e di 48 per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale tutto quanto non confezionato come indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(5825)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6229)

MINISTERO DELLA SANITA

Riconoscimento del corso per tecnici di radiologia medica del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma

Con decreto n. 300.13.III.70/15.214 del 17 maggio 1967 del Ministro per la sanità, viene riconosciuto, per tutti gli effetti di legge, il corso per l'istruzione degli aspiranti tecnici di radiologia medica, tenuto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma nell'anno scolastico 1964-65.

(5829)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro e consumo fra terrazzieri del comune di Bagnolo S. Vito, con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1967, la Società cooperativa di lavoro e consumo fra terrazzieri del comune di Bagnolo S. Vito, con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), costituita per rogito Carbonieri in data 15 giugno 1945, repertorio 17509, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Graffigna Brenno.

(5755)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa Circolo Familiare, con sede in Mercallo (Varese).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa Circolo familiare, con sede in Mercallo (Varese) è stata prorogata fino al 15 settembre 1967.

(5880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.133.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6080)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.717.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6074)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.642.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6075)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.840.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6076)

Autorizzazione al comune di Joppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Joppolo Giancaxio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.230.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6077)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.611.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6078)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.046.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6079)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.232.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6083)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.952.556, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6081)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.114.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6082)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.234.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6084)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.328.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6086)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.473.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6087)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.273.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6088)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.093.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6089)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.494.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6085)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.122.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6090)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1967, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.041.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6091)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 9 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625 —	625 —	625,03	625,05	625 —	625,02	625,05	625,05	625,02	625 —
$ Can.	578,25	578,25	578,25	578 —	578 —	578 —	578,25	578 —	578 —	578,25
Fr. Sv.	144,72	144,72	144,73	144,775	144,65	144,69	144,83	144,775	144,69	144,70
Kr. D.	90,25	90,26	90,31	90,30	90,25	90,27	90,32	90,30	90,27	90,25
Kr. N.	87,50	87,45	87,48	87,48	87,40	87,48	87,52	87,48	87,48	87,45
Kr. Sv.	121,53	121,37	121,42	121,38	121,30	121,46	121,47	121,38	121,47	121,45
Fol.	173,46	173,35	173,40	173,40	173,50	173,42	173,38	173,40	173,42	173,40
Fr. B.	12,59	12,59	12,5925	12,59125	12,59	12,59	12,59625	12,59125	12,59	12,59
Franco francese	127,29	127,20	127,245	127,26	127,20	127,24	127,28	127,25	127,24	127,22
Lst.	1745,43	1745,70	1745,70	1745,20	1745,25	1745,90	1745,25	1745,20	1745,90	1745,50
Dm. occ.	156,98	156,98	157 —	156,955	156,95	156,90	156,94	156,955	156,99	157 —
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,20125	24,2025	24,20	24,20
Escudo Port.	21,79	21,79	21,77	21,79	21,80	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,41	10,4225	10,43	10,42	10,4235	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 9 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	103,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1967

1 Dollaro USA	625,05
1 Dollaro canadese	578,125
1 Franco svizzero	144,802
1 Corona danese	90,31
1 Corona norvegese	87,50
1 Corona svedese	121,425
1 Fiorino olandese	173,39
1 Franco belga	12,594
1 Franco francese	127,27
1 Lira sterlina	1745,225
1 Marco germanico	156,947
1 Scellino austriaco	24,302
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,423

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 4° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio successivo, registro n. 5, foglio n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 1° marzo 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami per la ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del quarto corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Di Loreto dott. Ugo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della Polizia.

Componenti:

Mantineo ten. gen. Umberto, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della divisione F.A.P.;

Chialant dott. Elio, vice prefetto ispettore, direttore della divisione Scuole di polizia;

Quartuccio magg. gen. Girolamo, comandante dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Baffioni prof. Giovanni, ordinario di lettere al Ginnasio « Mameli » di Roma;

Guerrasio prof. Renato, ordinario di matematica e fisica all'Istituto « L. B. Alberti » di Roma;

Ghera prof. Edoardo, docente universitario incaricato all'Accademia.

Eserciterà le funzioni di segretario il direttore di sezione dott. Alessandro Voci, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1967
Registro n. 12 Interno, foglio n. 291

(6167)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1967, registro n. 5 Interno, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente;

Considerata l'opportunità, anche sulla base dell'esperienza dei precedenti concorsi, di prorogare congruamente la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, scadente il 9 maggio 1967;

Ritenuto che tale proroga può essere fissata in due mesi;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1967, registro n. 5 Interno, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1967, è prorogato al 9 luglio 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1967
Registro n. 13 Interno, foglio n. 46

(6168)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Il 2° supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 19 maggio 1967 pubblica il decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio dello stesso anno, registro n. 11, foglio n. 129, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 6 dicembre 1965.

(6189)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Firenze, Ancona e Reggio Calabria nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1967, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1967, n. 2389, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i venticinque, dieci e dieci posti riservati, rispettivamente, ai Compartimenti di Firenze, Ancona e Reggio Calabria nel pubblico concorso a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737.

(5733)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Bari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1967, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per ministeriale 2 febbraio 1965, n. 676, concernente l'approvazione i quindici posti riservati al Compartimento di Bari, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737.

(5734)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania.

Nel Bollettino ufficiale - parte 2ª n. 19, dell'11 maggio 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(5785)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova.

Nel Bollettino ufficiale parte 2ª n. 19, dell'11 maggio 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(5786)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 15 aprile 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1967, registro n. 4, foglio n. 359, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore e gli idonei del concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 19 aprile 1966.

(5783)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantanove posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tab. H).

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantanove posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tab. *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1965, n. 1569, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dello sport, viale dell'Umanesimo (E.U.R.) nei gorni 27 e 28 giugno 1967, con inizio alle ore otto.

(5781)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e disegnatori (tab. Q).

Le prove scritte del concorso per esame a centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e disegnatori (tab. *Q*), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1543, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dello Sport, viale dell'Umanesimo (E.U.R.), nei giorni 11 e 12 luglio 1967, alle ore otto.

(5782)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, avranno luogo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale (Parlamentino), via Molise n. 2, Roma, nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1967, con inizio alle ore 8.

(6166)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2937 del 7 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante la condotta medica del comune di San Giovanni di Gerace, assegnata con decreto n. 3736 del 27 aprile 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al dott. Leggio Antonino viene assegnata la condotta medica del comune di San Giovanni di Gerace.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 22 maggio 1967

Il medico provinciale: LANIA

(5747)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.